

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA STATUTARIA

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2001, n. 50, a maggioranza assoluta e in seconda votazione conforme a quella adottata nella seduta del 23 maggio 2001, n. 41

**DISCIPLINA TRANSITORIA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3
DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 1**



Art. 1

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge statutaria, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, prima dell'approvazione del nuovo Statuto regionale, il Vicepresidente nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, subentra al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni.

2. Qualora il Vicepresidente sia stato nominato tra i componenti della Giunta estranei al Consiglio regionale, le funzioni di Presidente nei casi di cui al comma 1 sono esercitate dall'Assessore in carica più anziano di età eletto Consigliere regionale.

3. Nel caso in cui lo Statuto regionale non sia approvato entro la scadenza della vigente legislatura, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano oltre tale scadenza.

IL PRESIDENTE
(Luigi Minardi)

